

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Vigente al: 6-7-2018

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-1'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE;

Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO) dal 1° gennaio 1995;

Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in particolare l'allegato 4;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo

all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva 96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del 19 marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del

Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità';

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' della normativa

1. Il presente decreto ha per oggetto:

a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;

b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;

c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) vegetali:

1) le piante vive;

2) le parti di piante vive che comprendono:

a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

d) i fiori recisi;

e) i rami con foglie;

f) gli alberi tagliati, con foglie;

g) le foglie e il fogliame;

h) le colture di tessuti vegetali;

i) il polline vivo;

l) le gemme, le talee, le marze;

3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:

1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;

2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, né siano insediati in altre aree dell'Unione europea;

h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;

2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;

i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);

o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;

p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre

formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite;

r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;

s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;

t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

((t-bis) campo di produzione: unita' produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale))

u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;

v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

Art. 3.

Legname

1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la cassetteria, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

Art. 4.

Viaggiatori

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

Art. 4-bis

(((Analisi fitosanitarie).))

((1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.))

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

Art. 5.

Divieto per organismi dell'allegato I

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

((2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della

Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.))

Art. 6.

Divieto per organismi dell'allegato II

1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

2. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

Art. 7.

Divieto per organismi dell'allegato III e IV

1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

((4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.))

Art. 7-bis

(((Autorizzazione per l'importazione).))

((1. L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

2. L'autorizzazione e' riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.))

Art. 8.

Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

((1. E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i

risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.))

((2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.

2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.))

Art. 9.

Divieto di commercializzazione

1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attività a titolo professionale nel processo produttivo.

2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.

Art. 10.

Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale

1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalità descritte nel titolo X.

Titolo III

CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 11.

Ispezioni

((1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.))

((1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.))

2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

((2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.))

Art. 12.

Frequenza delle ispezioni

((1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:

a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;

c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.))

Art. 13.

Ispezioni con esito positivo

((1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.))

Art. 14.

Ispezioni con esito negativo

((1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.))

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

Art. 15.

Misure ufficiali

1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

d) distruzione.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

Art. 16.

Sospensione delle attività

((1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o

parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.))

Art. 17.

Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalita':

a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;

b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;

c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.

3. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).*

4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.

5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorita' unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.

Art. 18.

Rischio fitosanitario alla circolazione

((1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.))

Titolo IV

AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

Art. 19.

Autorizzazione

1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che

svolgono attivita' sementiera;

b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;

c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

g) coloro che **((commercializzano imballaggi con))** il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84.

3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

Art. 20.

Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

((1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.))

((2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.))

3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.

4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.

5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.

((6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.))

((6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.))

Art. 21.

Obblighi dei soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:

a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;

c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;

d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;

f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;

g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

((h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;))

i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;

l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;

m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che

intendono produrre o commercializzare;

n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.

((n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.))

2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.

3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).

4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).

5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 22.

Prescrizioni ufficiali

1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identita' del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

Art. 23.

Verifica periodica

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

Art. 24.

Sospensione dell'iscrizione al RUP

((1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.))

Titolo V

PASSAPORTO DELLE PIANTE

Art. 25.

Passaporto delle piante

1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20,

comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

((2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.))

((3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.))

Art. 26.

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.

2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

((3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).))

Art. 27.

Tipologia di passaporto delle piante

((1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.))

2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

3. Il passaporto per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L. e' costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.

4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

Art. 28.

Passaporto delle piante «semplificato»

((1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali,

contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.))

2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

Art. 29.

Uso del passaporto delle piante

1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

((3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale.

4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.))

5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunità riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.

6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, può sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.

Art. 30.

Passaporto delle piante di sostituzione

((1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.))

2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

3. Il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono

garanzie circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

Titolo VI ZONE PROTETTE

Art. 31.

Circolazione in zone protette

1. Le zone della Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato.

((2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.))

Art. 32.

Idoneita' per zone protette

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovra' specificare la validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati.

2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinche' l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.

Art. 33.

Condizioni per il transito in una zona protetta

1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al

comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:

- a) sigillatura dell'imballaggio;
- b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;
- c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.

Titolo VII

ISPETTORI FITOSANITARI

Art. 34.

Ispettori fitosanitari

((1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.))

((4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.))

((5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.))

6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).

Art. 34-bis

(((Agente fitosanitario).))

((1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le

funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.))

Art. 35.

Funzioni degli Ispettori fitosanitari

1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.

4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 36.

Formalita' all'importazione

((1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:))

a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

((d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del

certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;))

((d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformita' ai requisiti in essa previsti;

d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.))

2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalita' prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

((5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.

6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).))

7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalita' doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

Art. 37.

Scopo dell'ispezione

1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:

a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;

b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se:

a) la spedizione o la partita, e' accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;

b) interamente o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi la spedizione o la partita e' costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identita'»;

c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».

3. Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea.

4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui e' stato rilasciato.

5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.

7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».

9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» puo' essere stato rilasciato nel Paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».

Art. 38.

Esecuzione delle ispezioni

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o

le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non e' dichiarato nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39.

3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:

a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;

b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita' nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.

8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

Art. 39.

Obblighi degli importatori

1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalita' necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

((2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)";

b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.

3. *Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorche' non compreso negli allegati.))*

4. I «controlli documentali», i «controlli di identita» e i «controlli fitosanitari» nonche' la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalita' doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione.

5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.

Art. 40.

Misure ufficiali all'importazione

((1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio

ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente.))

2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».

3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali:

- a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti;
- b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale;
- c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
- d) la distruzione;
- e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;

((f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.))

((4. Per i casi in cui si applica il comma 3, Lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea.))

5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

Art. 41.

Rischio fitosanitario all'importazione

((1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non e' riscontrata la diffusione sul

territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.))

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

3. I controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

Art. 42.

Punti di entrata

1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.

((1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.))

2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.

3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

((3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.))

Titolo IX

ESPORTAZIONE

Art. 43.

Ispezioni per l'esportazione

1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.

2. In caso di riespedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.

3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Art. 44.

Certificati fitosanitari

1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.

3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».

((3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.))

Titolo X

INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE.

Art. 45.

Richiesta di autorizzazione

((1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività';

b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;

c) il tipo di materiale;

d) la quantità di materiale;

e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

- g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;
- l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.))

Art. 46.

Autorizzazione

1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

((3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".))

4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

((5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.))

Art. 47.

Controlli ufficiali di quarantena

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

((1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.))

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

((3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.))

6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

((a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;))

b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

((8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con

indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.))

((9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.))

Titolo XI

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 48.

Servizio fitosanitario nazionale

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».

Art. 48-bis

(((Personale del Servizio fitosanitario regionale).))

((1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".

2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.))

Art. 49.

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.

2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) l'indicazione di esperti che possono *((rappresentare l'Italia))* presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti

materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

((c) La determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;))

((c-bis) La definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;))

d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;

f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;

g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;

((i-bis) La determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;))

l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

((o) Le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.))

3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

Art. 50.

Servizi fitosanitari regionali

1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f) l'effettuazione dei controlli *((documentali))*, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

((l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;))

m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;

o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;

p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da

inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;

q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;

r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

((2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.))

((2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).

Art. 51.

Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata

1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:

a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;

((b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.))

Art. 52.

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

((2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.))

((2-bis. Al Comitato altresì compete:

a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;

b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;

c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.))

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

Art. 53.

Cooperazione fra i laboratori

1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete

nazionale di laboratori.

3. La responsabilita' tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).

5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.

6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato. *((Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialita', la qualita' e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attivita'.))*

7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori della rete quali unita' di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

Titolo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 54.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscriverne gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure ((**commercializzi imballaggi con**)) il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;

13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio

fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari.

Art. 55.

Tariffa fitosanitaria

((1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.))

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

- a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
- b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) prove di laboratorio;
- e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisi nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

((8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.

8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.))

Art. 56.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati.

3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2012, N. 84)).***

3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 58.

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge

n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.

2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

((3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.))

4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;

b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;

c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;

e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998;

f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;

g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;

h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;

i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;

l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;

m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;

o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;

p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;

q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

((4-bis. E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Storace, Ministro della salute

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

((16))

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 22 gennaio 2009 (in G.U. 23/4/2009, n. 94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1)) che il punto 3, della lettera a), della sezione II, della parte A, del presente decreto, e' soppresso.

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 22 dicembre 2017 (in G.U. 17/02/2018, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato I:

"1) l'allegato I e' cosi' modificato:

a) la parte A e' cosi' modificata:

i) la sezione I e' cosi' modificata:

- la lettera a) e' cosi' modificata:

- il punto 5 e' soppresso;

- dopo il punto 6 e' inserito il seguente punto:

"6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)";

- dopo il punto 11.1 e' inserito il seguente punto:

"11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)";

- dopo il punto 19.1 e' inserito il seguente punto:

"19.2. Saperda candida Fabricius";

- dopo il punto 25 e' inserito il seguente punto:

"25.1. Thaumotibia leucotreta (Meyrick)";

- la lettera b) e' cosi' modificata:

- il punto 1 e' soppresso;

- dopo il punto 0.1 sono inseriti i seguenti punti:

"2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri";

- la lettera c) e' cosi' modificata:

- dopo il punto 12 e' inserito il seguente punto:

"12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa"

- al punto 13, "Phyllosticta solitaria Ell. et Ev." e'

sostituito da "Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart"

- la lettera d) e' cosi' modificata:

- il punto 1 e' soppresso;

- al punto 2, la lettera e) e' soppressa;

ii) la sezione II e' cosi' modificata:

- alla lettera a), punto 8, "Popilia japonica Newman" e'

sostituito da "Popillia japonica Newman";

- alla lettera b), dopo il punto 2 e' inserito il seguente punto:

"3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)";

- alla lettera d), dopo il punto 2 e' inserito il seguente

punto:

"2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'"

b) La parte B e' cosi' modificata:

i) la lettera a) e' cosi' modificata:

- il punto 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Bemisia tabaci Genn. (popolazione europee)	IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Tras-os-Montes), UK, S, FI";
---	--

- il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:

"1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu	IRL, UK";
--	---------------

- il punto 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Globodera pallida (Stone) Behrens	FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";
--	-----------------------------------

- dopo il punto 2 e' inserito il seguente punto:

"2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	P (Azzorre);
---	-----------------------

- il punto 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Leptinotarsa decemlineata Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), Regno Unito, S (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), FI (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)";
--------------------------------------	--

- il punto 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Thaumetopoea processionea L.	IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking)";
-------------------------------------	---

ii) alla lettera b), punto 2, nella colonna di destra, "S, FI" e'
sostituito da "S".

Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

((16))

Il Decreto 30 ottobre 2007, (in G.U. 19/02/2008, n. 42), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Nell'allegato II, parte B, lettera d), dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente punto:

=====		
Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
=====		
2. Grapevine flavescence doree MLO.	Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata)."

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 22 gennaio 2009 (in G.U. 23/4/2009, n. 94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 2)) che il presente allegato e' modificato come segue:

"a) la sezione II, parte A, e' modificata come segue:

i) nella lettera a), dopo il punto 6.1 e' inserito il seguente punto 6.2:

«6.2. Heliothis armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi»;

ii) nella lettera c), il punto 2 e' soppresso;

b) la parte B e' modificata come segue:

i) nella lettera a), il punto 10 e' soppresso;

ii) nel punto 2 della lettera b) il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna), P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) nel punto 1 della lettera d) il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»".

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "nell'allegato II, la parte B e' cosi' modificata:

a) al punto 2 della lettera b), il testo della terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahova', Horne' Mýto e Okov (distretto di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Kl'acany (distretto di Levice), Malinec (distretto di Poltar), Hrhov (distretto di RozCava), Vel'ke' Ripnany (distretto di Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (distretto di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b) al punto 0.1 della lettera c), alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;"

----- AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 22 dicembre 2017 (in G.U. 17/02/2018, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato II:

"2) L'allegato II e' cosi' modificato:

a) la parte A e' cosi' modificata:

i) la sezione I e' cosi' modificata:

- la lettera a) e' cosi' modificata:

- al punto 2, nella colonna di sinistra, "Aleurocantus spp." e' sostituito da "Aleurocanthus spp.";

- al punto 5, nella colonna di sinistra, "Aonidella citrina Coquillet" e' sostituito da "Aonidiella citrina Coquillet";

- la lettera b) e' cosi' modificata:

- al punto 3, nella colonna di destra, "Sementi di Zea mais L." e' sostituito da "Sementi di Zea mays L.";

- il punto 4 e' soppresso;

- alla lettera c), il punto 11 e' soppresso;

ii) la sezione II e' cosi' modificata:

- alla lettera b), punto 8, nella colonna di sinistra, "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" e' sostituito da "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";

- alla lettera d), dopo il punto 7 e' inserito il seguente punto:

"7.1. Potato spindle tuber viroid	Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. e vegetali di Solanum tuberosum L."
--------------------------------------	--

b) La parte B e' cosi' modificata:

i) la lettera a) e' cosi' modificata:

- dopo il punto 6 sono inseriti i seguenti punti:

"6.1. Paysandisia archon (Burmeister)	Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e	IRL, MT, UK
--	---	-------------

6.2. Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

appartenenti ai seguenti
generi: Brahea Mart., Butia
Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br.,
Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus
H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.
Vegetali di Palmae,
destinati alla piantagione,
aventi un fusto del diametro
superiore a 5 cm alla base e
appartenenti ai seguenti
taxa: Areca catechu L.,
Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. &
H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea
armata S. Watson, Brahea
edulis H. Wendl., Butia
capitata (Mart.) Becc.,
Calamus merrillii Becc.,
Caryota maxima Blume,
Caryota cumingii Lodd. ex
Mart., Chamaerops humilis
L., Cocos nucifera L.,
Copernicia Mart., Corypha
utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana
Becc., Jubaea chilensis
(Molina) Baill., Livistona
australis C. Martius,
Livistona decora (W. Bull)
Dowe, Livistona rotundifolia
(Lam.) Mart., Metroxylon
sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix
reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O'Brien, Phoenix
sylvestris (L.) Roxb.,
Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H.
Wendl., Ravenea rivularis
Jum. & H. Perrier, Roystonea
regia (Kunth) O. F. Cook,
Sabal palmetto (Walter)
Lodd. ex Schult. & Schult.
f., Syagrus romanzoffiana
(Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei
(Hook.) H. Wendl. e
Washingtonia Raf.

IRL, P
(Azzorre),
UK";

- dopo il punto 9 e' aggiunto il seguente punto:

"10. Thaumetopoea
pityocampa Denis &
Schiffermüller

Vegetali di Pinus L.,
destinati alla piantagione,
ad eccezione dei frutti e
delle sementi

UK";

ii) la lettera b) e' cosi' modificata:

- al punto 1, nella terza colonna, "P" e' soppresso;
- al punto 2, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunita' autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, la comunita' autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segria' e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopo' ed El Vinalopo' Mitja' nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la citta' di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kedainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajska' Streda, Hronovce e Hronske' Kl'ačany (contea di Levice), Dvory nad Zitavou (contea di Nove' Zamky), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Rozňava), Vel'ke' Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimir, Luhyča, Malý Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

- dopo il punto 2 e' aggiunto il seguente punto:

"3. Xanthomonas	Vegetali di Prunus L.,	UK";
arboricola pv. pruni	destinati alla piantagione,	
(Smith) Vauterin et al.	ad eccezione delle sementi	

iii) alla lettera c), punto 0.0.1, terza colonna, "UK" e' sostituito da "IRL, UK";

iv) la lettera d) e' cosi' modificata:

- dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto:

"01. 'Candidatus	Vegetali di Ulmus L.,	UK";
Phytoplasma ulmi'	destinati alla piantagione,	
	ad eccezione delle sementi	

- al punto 1, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:.

"EL (escluse le unita' regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve, Madeira e la contea di Odemira nell'Alentejo)"".

Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

((16))

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 22 gennaio 2009 (in G.U. 23/4/2009, n. 94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 3)) che "la parte B dell'allegato III e' modificata come segue:

a) nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

b) nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»".

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "nell'allegato III, la parte B e' cosi' modificata:

a) al punto 1 il testo della seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahova', Horne' Mýto e Okoc (distretto di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Kl'acany (distretto di Levice), Malinec (distretto di Poltar), Hrhov (distretto di Roznava), Vel'ke' Ripnany (distretto di Topol'cany),

Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (distretto di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

b) al punto 2 il testo della seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahova', Horne' Mýto e Okoc (distretto di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Kl'acany (distretto di Levice), Malinec (distretto di Poltar), Hrhov (distretto di Roznava), Vel'ke' Ripnany (distretto di Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (distretto di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»".

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 22 dicembre 2017 (in G.U. 17/02/2018, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato III:

"3) La parte B dell'allegato III e' cosi' modificata:

a) al punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunita' autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, la comunita' autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segria' e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopo' ed El Vinalopo' Mitja' nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la citta' di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kedainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajska' Streda, Hronovce e Hronske' Kl'acany (contea di Levice), Dvory nad Zitavou (contea di Nove' Zamky), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Rozňava), Vel'ke' Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

b) al punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal

seguente:

"E [eccetto le comunita' autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, la comunita' autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segria' e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopo' ed El Vinalopo' Mitja' nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la citta' di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kedainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajska' Streda, Hronovce e Hronske' Kl'acany (contea di Levice), Dvory nad Zitavou (contea di Nove' Zamky), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Rozňava), Vel'ke' Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica]."

Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

(16) ((18))

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 30 ottobre 2007, (in G.U. 19/02/2008, n. 42), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Nell'allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che " Nell'allegato IV, parte B, dopo il punto 31 e' aggiunto il seguente punto:

=====		
Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
=====		
	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto	

17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence doree MLO non risulta presente; oppure b) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione all'interno di una zona istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence doree MLO non e' presente; oppure c) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata); oppure d) che i vegetali sono originari e sono stati coltivati in un luogo di produzione: aa) nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non e' stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence doree MLO; e bb) nel quale: i) sui vegetali non e' stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence doree MLO; oppure ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence doree MLO." 32. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia), IT (Basilicata)".
--	--

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 22 gennaio 2009 (in G.U. 23/4/2009, n. 94) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 4)) che il presente allegato e' modificato come segue:

"a) la parte A e' modificata come segue:

i) nel punto 27.1 della sezione I, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» e' sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

ii) nel punto 20 della sezione II, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» e' sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

b) la parte B e' modificata come segue:

i) il punto 17 e' soppresso;

ii) il punto 21 e' modificato come segue:

- nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) e' sostituito dal seguente: «c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»,

- il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) il punto 21.3 e' modificato come segue:

- nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) e' sostituito dal seguente: «b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;

- il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iv) il punto 31 e' modificato come segue:

- il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»".

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 8 aprile 2009, (in G.U. 15/07/2009, n. 162), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e' modificato come segue:

a) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:

	Il materiale da imballaggio in
	legno deve:
	- essere privo di
	corteccia, ad eccezione di
	qualsiasi numero di pezzi di
	corteccia che non superino i 3
	centimetri di larghezza
	(indipendentemente dalla loro
	lunghezza), o, qualora superino i
	3 centimetri di larghezza, che non
	superino i 50 cm2 di superficie, e
	- essere soggetto ad uno dei
	trattamenti approvati di cui
	all'allegato I della norma
	internazionale FAO per le misure
	fitosanitarie n. 15 sugli
	orientamenti per la
	regolamentazione del materiale da
2. Materiale da imballaggio in	imballaggio in legno negli scambi
legno in forma di casse, cassette,	internazionali, e
	- essere
gabbie, cilindri ed imballaggi	contrassegnato da un marchio ai
simili, palette di carico	sensi dell'allegato II della norma

semplici, palette-casse ed altre	internazionale FAO per le misure
piattaforme di carico, spalliere	fitosanitarie n. 15 sugli
di palette, correntemente	orientamenti per la
utilizzati per il trasporto di	regolamentazione del materiale da
oggetti di qualsiasi tipo, ad	imballaggio in legno negli scambi
eccezione del legno grezzo di	internazionali, indicante che il
spessore uguale o inferiore a 6 mm	materiale da imballaggio in legno
e del legno trasformato mediante	e' stato sottoposto a un
colla, calore e pressione, o una	trattamento fitosanitario
combinazione di questi fattori,	approvato. Il primo trattino e'
originario di paesi terzi, esclusa	applicato solo a partire dal 1°
la Svizzera.	luglio 2009.

b) il testo di cui al punto 8 e' sostituito dal seguente:

	Il legname deve:
	- essere privo di
	corteccia, ad eccezione di
	qualsiasi numero di pezzi di
	corteccia che non superino i 3
	centimetri di larghezza
	(indipendentemente dalla loro
	lunghezza), o, qualora superino i
	3 centimetri di larghezza, che non
	superino i 50 cm ² di superficie,
	nonché'
	- essere soggetto ad uno
	dei trattamenti approvati di cui
	all'allegato I della norma
	internazionale FAO per le misure
	fitosanitarie n. 15 sugli
	orientamenti per la
	regolamentazione del materiale da
	imballaggio in legno negli scambi
	internazionali, e
	- essere
	contrassegnato da un marchio ai
	sensi dell'allegato II della norma
8. Legname utilizzato per fissare	internazionale FAO per le misure
o sostenere un carico diverso dal	fitosanitarie n. 15 sugli
legname, compreso quello che non	orientamenti per la
ha conservato la superficie	regolamentazione del materiale da
rotonda naturale, ad eccezione del	imballaggio in legno negli scambi
legno grezzo di spessore uguale o	internazionali, indicante che il
inferiore a 6 mm e del legno	legname e' stato sottoposto a un
trasformato mediante colla, calore	trattamento fitosanitario
e pressione, o una combinazione di	approvato. Il primo trattino e'
questi fattori, originario di	applicato solo a partire dal 1°

paesi terzi, esclusa la Svizzera. luglio 2009".

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "l'allegato IV e' cosi' modificato:

a) la parte A e' cosi' modificata:

i) al punto 16.5 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, le parole «all'allegato III B 2 e 3 e» sono soppresse;

ii) al punto 46 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, il numero «45» e' soppresso;

b) la parte B e' cosi' modificata:

i) ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla seconda colonna, requisiti particolari, le parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7» sono sostituite dalle parole «all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7»;

ii) ai punti 6.3 e 14.9, alla terza colonna, zone protette, le parole «El (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

iii) al punto 14.9, alla terza colonna, zone protette, la parola «DK» e' soppressa;

iv) il punto 21 e' cosi' modificato:

aa) nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) e' sostituito dal seguente:

«c) che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese,

oppure»;

bb) nella terza colonna, zone protette, il testo e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahova', Horne' Mýto e Okoc (distretto di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Kl'acany (distretto di Levice), Malinec (distretto di Poltar), Hrhov (distretto di Roznava), Vel'ke' Ripnany (distretto di Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (distretto di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»;

v) il punto 21.3 e' cosi' modificato:

aa) nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) e' sostituito dal seguente:

«b) sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure»;

bb) nella terza colonna, zone protette, il testo e' sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT, P, SI (escluse le regioni di Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska), SK (esclusi i comuni di Blahova', Horne' Mýto e Okoc (distretto di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Kl'acany (distretto di Levice), Malinec (distretto di Poltar), Hrhov (distretto di Roznava), Vel'ke' Ripnany (distretto di Topol'cany), Kazimir, Luhyna, Malý Hores, Svätuse e Zatin (distretto di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»".

----- AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 22 dicembre 2017 (in G.U. 17/02/2018, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato IV:

"4) L'allegato IV e' cosi' modificato:

a) la parte A e' cosi' modificata:

i) la sezione I e' cosi' modificata:

- al punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

"Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere ottenuto da legno scortecciato come specificato

all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;

- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e

- essere contrassegnato da un marchio come indicato

nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il

materiale di imballaggio e' stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformita' con tale norma.";

- al punto 5, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:

"Legname di Platanus L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualita' di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA";

- dopo il punto 7.3 sono inseriti i seguenti punti:

"7.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,		Constatazione ufficiale che il legname: a) e' originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica
--	--	---

Prunus L., Pyracantha M._ 'Dichiarazione supplementare',

Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione del legname in forma di: - piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualita'		oppure b) e' stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale e' stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure c) e' stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
---	--	---

di quello delle partite
e che rispettano le
stesse prescrizioni
fitosanitarie
dell'Unione, come il
legname della partita,
ma compreso quello che
non ha conservato la
superficie rotonda
naturale, originario di
Canada e Stati Uniti.

7.5. A prescindere dalla_ Constatazione ufficiale che il legname:

sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill.,	a) e' originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure b) e' stato lavorato in pezzi di dimensioni
---	---

Prunus L., Pyracantha M. | non superiori a 2,5 cm in spessore e

Roem., Pyrus L. e Sorbus_ larghezza,

L., originario di Canada e Stati Uniti.	oppure c) e' stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il il quale e' stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).";
--	---

- al punto 14, il testo della colonna di destra e' sostituito
dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui
all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione
ufficiale che nessun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmi' e'
stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";

- dopo il punto 14 e' inserito il seguente punto:

"14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, all'allegato III, parte B, punti 1 e 2, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno,
--	--

sementi, di Amelanchier _ constatazione ufficiale che i vegetali:

Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L. originari di Canada e Stati Uniti.	a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure b) sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di eta' inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che e' registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che e' sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Saperda candida Fabricius effettuate a intervalli opportuni, e iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: - soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Saperda candida Fabricius, oppure - soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di Saperda candida Fabricius e' stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.";
---	---

- il punto 16.2 e' sostituito dal seguente:

16.2. Frutti di Citrus | Fatte salve le disposizioni applicabili ai

L., Fortunella Swingle, _ frutti di cui all'allegato IV, parte A,

Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure d) che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la
--	--

protezione delle piante del paese terzo interessato,
e
che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,
e
che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità', oppure
e) qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,
e
che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,
e
che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
e
che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,
e
che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità'.";

- il punto 16.3 e' sostituito dal seguente:

"16.3. Frutti di Citrus | Fatte salve le disposizioni applicabili ai

L., Fortunella Swingle, _ frutti di cui all'allegato IV, parte A,

Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la
--	--

protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che e' menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c) che non e' stato osservato alcun sintomo di *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.";

- il punto 16.4 e' sostituito dal seguente:

"16.4. Frutti di Citrus | Fatte salve le disposizioni applicabili ai L., *Fortunella Swingle*, _ frutti di cui all'allegato IV, parte A, *Poncirus Raf.*, e | sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e relativi ibridi, esclusi_ 16.6, constatazione ufficiale:

i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari di paesi terzi	a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale
--	--

status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d) che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui

all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', e' inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro *Phyllosticta citricarpa*(McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno, e che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformita' alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilita' e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale, e che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilita'.";

- dopo il punto 16.5 e' inserito il seguente punto:

"16.6. Frutti di <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., diversi da <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. e <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Punica granatum</i> L., originari dei paesi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
--	---

di Africa continentale, _ fitosanitarie,

Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele	oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui
---	--

all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità',
e
sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick),
oppure
d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

- il punto 18.2 e' sostituito dal seguente:

"18.2. Vegetali di *Casimiroa La Llave*, *Choisya Kunth Clausena* Burm. f., *Murraya J. Koenig ex L.*, *Vepris Comm*, *Zanthoxylum L.*, esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio,
oppure
b) che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',
oppure
c) che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,
e
in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Trioza erytreae* Del Guercio,
e

| in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo
| completo prima dello spostamento, sono
| state effettuate due ispezioni ufficiali a
| intervalli opportuni e non e' stato
| osservato alcun sintomo di Trioza erytraeae
| Del Guercio in tale sito ne' nell'area
| circostante in un raggio di almeno
| 200 m.";

- dopo il punto 18.3 e' inserito il seguente punto:

"18.4. Vegetali di | Fatte salve le disposizioni applicabili ai
Microcitrus Swingle, | vegetali di cui all'allegato IV, parte A,
Naringi Adans. e | sezione I, punti 18.1, 18.2 e 18.3,

Swinglea Merr., esclusi _ constatazione ufficiale che i vegetali:

frutti e sementi, | a) sono originari di un paese notoriamente
originari di paesi terzi | indenne da Xanthomonas citri pv. citri e
| Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel
| rispetto delle pertinenti norme
| internazionali per le misure
| fitosanitarie, a condizione che tale
| status sia stato comunicato alla
| Commissione, in anticipo e per iscritto,
| dall'organizzazione nazionale per la
| protezione delle piante del paese terzo
| interessato,
| oppure
| b) sono originari di una zona che
| l'organizzazione nazionale per la
| protezione delle piante del paese di
| origine ha riconosciuto indenne da
| Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas
| citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle
| pertinenti norme internazionali per le
| misure fitosanitarie, che e' menzionata
| sui certificati di cui all'articolo 13,
| paragrafo 1, punto ii), alla rubrica
| 'Dichiarazione supplementare', a
| condizione che tale status sia stato
| comunicato alla Commissione per iscritto
| dall'organizzazione nazionale per la
| protezione delle piante del paese terzo
| interessato.";

- al punto 19.2, nella colonna di sinistra, "Xanthomonas
campestris pv. pruni (Smith) Dye" e' sostituito da "Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ";

- dopo il punto 25.7 sono inseriti i seguenti punti:

"25.7.1. Vegetali di | Fatte salve le disposizioni
Solanum lycopersicum L. e | applicabili ai vegetali di cui
Solanum melongena L., | all'allegato III, parte A, punto 13
esclusi frutti e sementi | e all'allegato IV, parte A, sezione
| I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e
| 48.3, constatazione ufficiale che i
| vegetali:

25.7.2. Frutti di Solanum	a) sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'. Constatazione ufficiale che i
---------------------------	--

lycopersicum L. e Solanum_ frutti:

melongena L.	a) sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che e' menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che e' menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'.
--------------	--

- al punto 52, nella colonna di sinistra, "Sementi di Zea mais L." e' sostituito da "Sementi di Zea mays L.";
- ii) la sezione II e' cosi' modificata:
 - dopo il punto 8 e' inserito il seguente punto:

"8.1. Vegetali di Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi		Constatazione ufficiale che non e' stato osservato alcun sintomo di 'Candidatus Phytoplasma ulmi' nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";
--	--	--

- il punto 10.1 e' sostituito dal seguente:

"10.1. Vegetali di Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f.,		Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le
---	--	--

Murraya J. Koenig ex L.,_ misure fitosanitarie,

Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi		oppure b) sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae Del Guercio, e in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non e' stato osservato alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito ne' nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.";
--	--	---

- al punto 12, nella colonna di destra, "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" e' sostituito da "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.".

b) La parte B e' cosi' modificata:

i) al punto 6.4, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

ii) al punto 12.1, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

iii) dopo il punto 16 e' inserito il seguente punto 16.1:

"16.1. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi		Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione		UK";
--	--	--	--	------

II, punti 4 e 5 o all'allegato IV,	
parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e	
16, constatazione ufficiale:	
a) che i vegetali sono stati	
coltivati per tutto il loro ciclo di	
vita in luoghi di produzione di	
paesi notoriamente indenni da	
Thaumatococcus pinnatifidus Denis &	
Schiffner, oppure	
b) che i vegetali sono coltivati per	
tutto il loro ciclo di vita in una	
zona che l'organizzazione nazionale	
per la protezione delle piante del	
paese di origine ha riconosciuto	
indenne da Thaumatococcus pinnatifidus	
Denis & Schiffner nel rispetto	
delle pertinenti norme	
internazionali per le misure	
fitosanitarie,	
oppure	
c) che i vegetali sono stati	
ottenuti in vivai che sono risultati	
indenni, comprese le loro vicinanze,	
da Thaumatococcus pinnatifidus Denis &	
Schiffner in base a ispezioni e	
indagini ufficiali effettuate a	
intervalli opportuni,	
oppure	
d) che i vegetali sono coltivati per	
tutto il loro ciclo di vita in un	
sito soggetto a protezione fisica	
totale per impedire l'introduzione	
di Thaumatococcus pinnatifidus Denis &	
Schiffner e sono sottoposti a	
ispezioni a intervalli opportuni	
risultando indenni da Thaumatococcus	
pinnatifidus Denis & Schiffner. "	

iv) al punto 20.3, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:

"FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";

v) dopo il punto 20.3 sono inseriti i seguenti punti:

"20.4. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.	P (Azzorre)
20.5. Vegetali di Prunus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita	UK";

in luoghi di produzione di paesi
notoriamente indenni da
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.,
oppure
b) che i vegetali sono coltivati
per tutto il loro ciclo di vita
in luoghi di produzione in paesi
che l'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante
del paese di origine ha
riconosciuto indenni da
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. nel
rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure
fitosanitarie,
oppure
c) che i vegetali provengono in
linea diretta da piante madri che
non hanno evidenziato alcun
sintomo della presenza di
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.
nell'ultimo ciclo vegetativo
completo,
e
dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo non e' stato
osservato alcun sintomo di
Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. sui
vegetali nel luogo di produzione,
oppure
d) per i vegetali di Prunus
laurocerasus L. e Prunus
lusitanica L. per i quali deve
essere dimostrato
dall'imballaggio o in qualsiasi
altro modo che sono destinati
alla vendita a consumatori finali
non interessati alla produzione
professionale di piante, che non
e' stato osservato alcun sintomo
di Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. sui
vegetali nel luogo di produzione
dall'inizio dell'ultimo periodo
vegetativo completo.

vi) al punto 21, il testo della terza colonna e' sostituito dal
seguente:

"E [eccetto le comunita' autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La
Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, la comunita' autonoma di
Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa
(Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segria' e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de
Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopo' ed El Vinalopo' Mitja'
nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella
provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL
(esclusa la citta' di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata,

Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kedainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kl'ačany (contea di Levice), Dvory nad Zitavou (contea di Nove Zamky), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

vii) al punto 21.1, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:.

"Fatto salvo il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativo all'introduzione nell'Unione di vegetali di *Vitis L.*, esclusi i frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;

oppure

b) sono stati sottoposti a un trattamento adeguato per garantire che siano indenni da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ";

viii) al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segria' e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopo' ed El Vinalopo' Mitja' nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kedainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kl'ačany (contea di Levice), Dvory nad Zitavou (contea di Nove Zamky), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone

(townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

ix) dopo il punto 21.3 sono inseriti i seguenti punti:

"21.4. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiali che i vegetali: a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da Paysandisia archon (Burmeister), oppure b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Paysandisia archon (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: - che e' registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Paysandisia archon (Burmeister), e - in cui non e' stato osservato alcun sintomo di Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	IRL, MT, UK
21.5. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione	IRL, P (Azzorre), UK";

seguenti taxa: Areca	ufficiale che i vegetali:	
catechu L., Arenga	a) sono coltivati per tutto il	
pinnata (Wurmb)	loro ciclo di vita in luoghi di	
Merr., Bismarckia	produzione di paesi notoriamente	
Hildebr. & H. Wendl.,	indenni da Rhynchophorus	
Borassus flabellifer	ferrugineus (Olivier),	
L., Brahea armata S.	oppure	
Watson, Brahea edulis	b) sono coltivati per tutto il	
H. Wendl., Butia	loro ciclo di vita in una zona che	
capitata (Mart.)	l'organizzazione nazionale per la	
Becc., Calamus	protezione delle piante del paese	
merrillii Becc.,	di origine ha riconosciuto indenne	
Caryota maxima Blume,	da Rhynchophorus ferrugineus	
Caryota cumingii	(Olivier) nel rispetto delle	
Lodd. ex Mart.,	pertinenti norme internazionali	
Chamaerops humilis	per le misure fitosanitarie,	
L., Cocos nucifera	oppure	
L., Copernicia Mart.,	c) durante un periodo di almeno	
Corypha utan Lam.,	due anni prima dell'esportazione o	
Elaeis guineensis	dello spostamento sono stati	
Jacq., Howea	coltivati in un luogo di	
forsteriana Becc.,	produzione:	
Jubea chilensis	- che e' registrato e	
(Molina) Baill.,	controllato dall'organismo	
Livistona australis	nazionale per la protezione delle	
C. Martius, Livistona	piante del paese di origine,	
decora (W. Bull)	e	
Dowe, Livistona	- in cui i vegetali erano	
rotundifolia (Lam.)	collocati in un sito soggetto a	
Mart., Metroxylon	protezione fisica totale per	
sagu Rottb., Phoenix	impedire l'introduzione di	
canariensis Chabaud,	Rhynchophorus ferrugineus	
Phoenix dactylifera	(Olivier),	
L., Phoenix reclinata	e	
Jacq., Phoenix	- in cui non e' stato osservato	
roebelenii O'Brien,	alcun sintomo di Rhynchophorus	
Phoenix sylvestris	ferrugineus (Olivier) nel corso	
(L.) Roxb., Phoenix	delle tre ispezioni ufficiali	
theophrasti Greuter,	annuali effettuate a intervalli	
Pritchardia Seem. &	opportuni, anche immediatamente	
H. Wendl., Ravenea	prima dello spostamento dal luogo	
rivularis Jum. & H.	di produzione.	

Perrier, Roystonea _

regia (Kunth) O. F. |
Cook, Sabal palmetto |
(Walter) Lodd. ex |

Schult. & Schult. f., _
Syagrus romanzoffiana _

(Cham.) Glassman, |
Trachycarpus fortunei |
(Hook.) H. Wendl. e |
Washingtonia Raf. |

x) ai punti 24.1 e 24.2, il testo della terza colonna e'
sostituito dal seguente:

"IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho e Tras-os-Montes), UK, S, FI";

xi) il punto 24.3 e' sostituito dal seguente:

"24.3. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), oppure b) che non e' stato osservato alcun sintomo di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata rilevata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo, oppure d) per i vegetali per i quali dev'essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono sottoposti ad ispezione ufficiale e risultano indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.	IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Tras - os - Montes), UK, S, FI";
--	--	--

xii) al punto 33, il testo della terza colonna e' sostituito dal seguente:

"IRL, UK".

AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 22 gennaio 2018 (in G.U. 26/03/2018, n. 71) ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "L'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2018".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato IV:

"L'allegato IV, parte A, sezione II, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' cosi' modificato:

1) Il punto 18.3 e' sostituito dal seguente:

«18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui ai punti 18.1, 18.1.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 18.3.1.	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.
	b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a)devono:
	aa) essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;
	bb) essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
	cc) essere effettuati su ogni unità del materiale,
	- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
	- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:
	- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B. oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- Virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo , Yn und Yc) e Potato leaf roll virus,
- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,
- *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.,

- nel caso di sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c) Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), e' immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.»;

2) dopo il punto 18.3 e' «18.3.1. Sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione dei vegetali di cui al punto 18.4.

inserito il seguente punto 18.3.1: Constatazione ufficiale che le sementi: provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3,

e

a) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. e Potato spindle tuber viroid,

oppure

b) rispondono a tutti i seguenti
requisiti:

i) sono state prodotte in un sito in
cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo, non sono stati osservati
sintomi di malattie provocate dagli
organismi nocivi di cui alla lettera
a);

ii) sono state prodotte in un sito in
cui sono state realizzate tutte le
seguenti azioni:

1) separazione del sito da altre
solanacee e piante ospiti di Potato
spindle tuber viroid;

2) prevenzione di qualsiasi contatto
con personale e oggetti quali
attrezzi, macchinari, veicoli,
recipienti e materiale
d'imballaggio provenienti da altri
siti che producono solanacee e
altre piante ospiti di Potato
spindle tuber viroid, o adozione
di misure igieniche adeguate
concernenti il personale o gli
oggetti provenienti da altri siti
che producono piante solanacee e
altre piante ospiti di Potato
spindle tuber viroid al fine di
prevenire le infezioni;

3) impiego esclusivo di acqua esente
da tutti gli organismi nocivi di
cui al presente punto.»".

Allegato V

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti
a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione per
poter essere spostati nel territorio comunitario, se sono
originari della comunita', oppure a ispezione
fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore
se non sono originari della comunita' per poter essere
introdotti nel territorio comunitario

Parte di provvedimento in formato grafico

((16))

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 30 ottobre 2007, (in G.U. 19/02/2008, n. 42), ha

disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Il testo dell'allegato V, parte A.II, punto 1.3, e' sostituito dal seguente:

«1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.»."

AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "l'allegato V e' cosi' modificato:

a) al punto I.1.7. b) della parte A, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» e' sostituito dal codice «ex 4401 30 80»;

b) al punto I.6. b), la quarta voce:

«4401 30 10 Segatura»,

e' sostituita dalla voce

ex 4401 30 40 «Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili»;

c) al punto I.6. b) della parte B, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» e' sostituito dal codice «ex 4401 30 80».

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 22 dicembre 2017 (in G.U. 17/02/2018, n. 40) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto".

Si riportano di seguito le modifiche da applicare all'allegato V:

"5) L'allegato V e' cosi' modificato:

a) la parte A e' cosi' modificata:

i) la sezione I e' cosi' modificata:

- il punto 1.4 e' sostituito dal seguente:

"1.4. Vegetali di Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. and Vitis L., esclusi frutti e sementi.";

- la tabella di cui al punto 1.7, lettera b), e' sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato
	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto

ex 4403 99 00	(Eucalyptus spp.]] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.";

Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in

4401 12 00	tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), betulla (Betula spp.), pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.) o eucalipto (Eucalyptus spp.)] grezzo, anche scortecciato o

		privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con	
		ex 4403 99 00 tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	
+-----+	+-----+		+-----+
		Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,	
		ex 4404 non segati per il lungo	
+-----+	+-----+		+-----+
		4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili	
+-----+	+-----+		+-----+
		Legno di conifere segato o tagliato per il lungo,	
		tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o	
		incollato con giunture di testa, di spessore	
		ex 4407 superiore a 6 mm	
+-----+	+-----+		+-----+
		Legno diverso da quello di conifere [diverso dal	
		legno tropicale e dal legno di quercia (Quercus	
		spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.),	
		ciliegio (Prunus spp.), frassino (Fraxinus spp.),	
		betulla (Betula spp.) o pioppo e pioppo tremulo	
		(Populus spp.)], segato o tagliato per il lungo,	
		tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o	
		incollato con giunture di testa, di spessore	
		ex 4407 99 superiore a 6 mm.";	
+-----+	+-----+		+-----+

- il punto 2.1 e' sostituito dal seguente:

"2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi e tuberi, e vegetali di Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. e Nerium oleander L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi.".

b) La parte B e' cosi' modificata:

i) la sezione I e' cosi' modificata:

- al punto 1, "Zea mais L." e' sostituito da "Zea mays L.";

- al punto 2, decimo trattino, "Amiris P. Browne" e' sostituito da "Amyris P. Browne";

- il punto 3 e' cosi' modificato:

- il primo trattino e' sostituito dal seguente:

"- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., Solanum lycopersicum L., e Solanum melongena L.";

- e' aggiunto il seguente trattino:

"- Punica granatum L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele. ";

- il punto 6 e' cosi' modificato:

- alla lettera a) e' aggiunto il seguente trattino:

"- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti,";

- la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:

+-----+	+-----+		+-----+
		"Codice NC Descrizione	
+-----+	+-----+		+-----+
		Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi,	
		4401 11 00 ramaglie, fascine o in forme simili	
+-----+	+-----+		+-----+
		Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in	
		4401 12 00 tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	

4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 10	Segatura, non agglomerata
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (Pinus spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (Pinus spp.), abete (Abies spp.) o abete rosso (Picea spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 91 00	Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 95	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 96 00	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 97 00	Legno di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 94	Legno di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 96	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	Legno di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.),

4407 97	segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno";

ii) la sezione II e' cosi' modificata:
- la tabella di cui al punto 7, lettera b), e' sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 22 00	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato ne' privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi	
	simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di	
	legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed	
	altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di	
4415	palette di legno	
+-----+		+-----+
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno";	
+-----+		+-----+

Allegato VI

Zone della Comunita' riconosciute come "Zone protette", nei confronti
dei rispettivi organismi nocivi sottoindicati

Parte di provvedimento in formato grafico

(3)((5))

----- AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 30 ottobre 2007, (in G.U. 19/02/2008, n. 42) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "Nell'allegato VI, alla lettera c, punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che "Nell'allegato VI, alla lettera d, e' aggiunto il seguente punto 4:

	Repubblica ceca (fino al 31 marzo 2009), regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia (fino al 31 marzo 2009), regione italiana Basilicata (fino al 31 marzo 2009)".
"4. Grapevine flavescence doree MLO	

----- AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84 nell'introdurre il comma 4-bis all'art. 58 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214."

Allegato VII

((MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

*il testo,
il formato,
la disposizione e le dimensioni delle caselle,
la carta filigranata a catenelle da gr/m2 90,
la numerazione progressiva prestampata,
il fondino di sicurezza con inchiostro fluorescente
riproducendo la dicitura «Servizio fitosanitario nazionale», verde
per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato
fitosanitario di riesportazione,
il colore delle scritte, verde per il certificato fitosanitario*

ed oca per il certificato fitosanitario di riesportazione.

A. Modello di certificato fitosanitario (Segue modello)

B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione (Segue modello)

C. Note esplicative

1. Casella 2

Il numero del certificato e' cosi' composto:

*iniziale o iniziali dello Stato membro
codice di identificazione del singolo certificato,
consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e
cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc.,
dello Stato membro interessato in cui e' rilasciato il certificato.*

2. Casella 8

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

3. Casella 9

La quantita' deve essere espressa in numero o in peso.

4. Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non e' sufficiente, essa puo' essere redatta su un foglio allegato.))

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato VIII

1.1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, parte B e nell'allegato XXI:

a) Punti di entrata aeroportuali presidiati: Bologna, Milano - Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia.

b) Punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata: Ancona - Falconara, Bergamo - Orio al Serio, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Milano - Linate, Napoli, Torino, Verona.

c) Punti di entrata portuali presidiati: Ancona, Corigliano Calabro, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia.

d) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Chioggia, Catania, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Imperia, Olbia, Oristano, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Taranto, Torre Annunziata, Trapani.

((e) Punti di entrata portuali operativi su chiamata limitatamente al genere Triticum: Manfredonia)).

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

a) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro.

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI:

Tutte le dogane concordate con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Allegato IX

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato X

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XI

Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XII

Richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XIII A

Informazioni richieste per il passaporto delle piante

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegati XIII B-C

Informazioni richieste per il passaporto delle piante

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XIV

Comunita' Europea: notifica di intercettazione di una spedizione proveniente da un paese terzo

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XV

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XVI

Lettera di autorizzazione

Parte di provvedimento in formato grafico

((10))

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 19 ottobre 2010 (in G.U. 20/12/2010, n. 296) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nel presente allegato le parole «direttiva 95/44/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2008/61/CE».

Allegato XVII

Misure di quarantena ed esame per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati allo svincolo dalla quarantena

Parte di provvedimento in formato grafico

((10))

AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 19 ottobre 2010 (in G.U. 20/12/2010, n. 296) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nella Parte A, sezione II, del presente allegato, le parole «direttiva 77/93/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/29/CE» ed e' aggiunta la seguente sezione IV: Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione".

Allegato XVIII

Modalita' e criteri per l'effettuazione dei controlli con frequenza ridotta

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XIX

Attrezzature minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari che devono essere presenti presso i posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XX

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato XXI

Vegetali e prodotti vegetali non compresi nell'allegato V, parte B, che debbono essere sottoposti a controlli fitosanitari al momento della loro introduzione nel territorio della Repubblica Italiana

Parte di provvedimento in formato grafico